

Fra i requisiti per la partecipazione alle gare per lavori o servizi, la certificazione di qualità è preordinata ad assicurare la necessaria corrispondenza tra l'idoneità della ditta partecipante, alla quale il requisito è richiesto, ed il servizio, opera o fornitura oggetto della gara medesima. La previsione di requisiti di tale tipo riflette la scelta dell'Amministrazione di ottenere, nel complesso, una garanzia qualitativa di un determinato ed atteso livello, riferita all'esecuzione dell'intero rapporto contrattuale, considerato in ciascuna delle singole fasi di svolgimento. La certificazione di qualità mira quindi ad assicurare che l'impresa, cui affidare la realizzazione dell'opera o lo svolgimento del servizio, possa ritenersi idonea ad effettuare la prestazione secondo un livello minimo di aspettative, accertato da un organismo qualificato, e secondo parametri rigorosi delineati a livello europeo, che valorizzano l'organizzazione ed il livello complessivi dell'attività nell'intero suo svolgimento nelle diverse fasi. La certificazione di qualità è, alla stregua di quanto precedentemente sottolineato, espressione di una procedura con la quale un soggetto verificatore, esterno all'impresa, terzo e indipendente ed a ciò autorizzato (cosiddetto organismo di certificazione), fornisce attestazione scritta che un prodotto, processo produttivo o servizio, a seguito di valutazione, sia conforme ai requisiti specificati da norme tecniche, garantendone la validità nel tempo attraverso una adeguata attività di sorveglianza (cosiddetta auditing di impresa). La garanzia della validità nel tempo della qualità certificata dipende ovviamente dalla validità della certificazione, a sua volta subordinata alla vigenza temporale di essa. La scadenza della certificazione, infatti, indica che l'organismo di certificazione non può garantire oltre un certo limite temporale la conformità ai requisiti qualitativi di un certo prodotto, processo o servizio, senza sottoporlo a nuova verifica. Per tale ragione un certificato di qualità scaduto è da considerarsi tamquam non esset, atteso che esso non può assolvere alla funzione di garanzia, per la quale è previsto, oltre il termine di validità indicato nell'attestazione scritta.